



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA GABRIELLA ROSSI

Seduta del 17/09/2020

FATTO

Ci si riferisce ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 14/11/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 5/2/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio pro-rata temporis, della complessiva somma di € 1.538,33, a titolo di commissioni accessorie (€ 1.292,20), spese fisse (€ 236,67) e imposte (€ 9,47);

- gli interessi legali "dal dovuto al soddisfo" e le spese per l'assistenza difensiva.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- preliminarmente che l'art. 125-sexies TUB e l'art. 16 della direttiva comunitaria, nella sua formulazione italiana, non generano le ambiguità rilevate dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi relativi alla residua durata del contratto; inoltre, la predetta sentenza non è invocabile direttamente dal consumatore, in quanto la stessa interpreta una direttiva che non ha natura "self-executing", ovvero non produce effetti nei rapporti orizzontali (cita Tribunale di Napoli, sentenze nn. 10489/2019, e 2391/20, Tribunale di Monza, sentenza n. 2573/2019);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- di aver provveduto a stornare, in sede di conteggio estintivo, gli interessi nominali per le rate a scadere al tasso convenzionalmente pattuito, nella misura di € 5.109,40;
- la natura up-front delle “commissioni accessorie”, e in particolare la non rimborsabilità della provvigione dovuta all’intermediario del credito, in quanto remunerativa di attività interamente maturate all’atto del perfezionamento del contratto di finanziamento; precisa che il diritto alla predetta provvigione rimane “insensibile” rispetto alle vicende successive alla stipula del contratto (cita Cass. Civ., Sentenza n. 4111/2001) e che trattasi di somme che la mutuante ha corrisposto a terzi, ai quali il consumatore si è rivolto per l’offerta del servizio finanziario;
- la natura, del pari up-front, delle “spese fisse contrattuali”, poiché relative a servizi di istruttoria e di notifica del contratto, nonché a ogni altro costo necessario al perfezionamento dello stesso;
- l’infondatezza, altresì, della richiesta di refusione delle spese sostenute per l’assistenza difensiva, in quanto la decisione del cliente di farsi assistere da un difensore rappresenta una libera scelta, non essendo previsto nel presente procedimento alcun obbligo in tal senso (cita plurimi Precedenti ABF).

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, presentate in data 3/8/2020, il ricorrente precisa, con riguardo alle commissioni accessorie, che l’intermediario non ha provato sia che l’importo sia stato realmente corrisposto all’intermediario del credito, sia che le stesse debbano imputarsi ad attività up-front. Inoltre, stigmatizza la condotta dell’intermediario convenuto, il quale non rimborserebbe le voci di costo relative a finanziamenti estinti prima della sentenza della Corte di Giustizia dell’11/9/2019; viceversa, ovvero per quei prestiti estinti successivamente alla predetta sentenza, l’intermediario rimborserebbe gli importi richiesti applicando il criterio della “curva degli interessi”. Chiede che tale comportamento “ostruzionistico” sia preso in considerazione dal Collegio. Da ultimo, richiama Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 26525/2019 e 5909/2020, con cui è stato accertato il diritto del consumatore alla riduzione di tutte le voci di costo del credito, compresi gli oneri up-front (cita, altresì, Tribunale di Napoli, sentenze nn. 1340/2020 e 4433/2020, Tribunale di Torino, sentenza n. 1434/2020).

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione giuridica sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla riduzione del costo totale del credito per effetto dell’anticipata estinzione di un contratto di finanziamento.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di



Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”

Più puntualmente ed avuto riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Alla luce di queste premesse, il Collegio, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene in punto di diritto che le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali applicate dall’intermediario abbiano natura *up-front* in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 2313/20).

Ciò premesso il Collegio ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	7,649%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,66%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	In proporzione lineare	In proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Commissioni accessorie (up front)	€ 2.184,00	€ 1.292,20	€ 844,43	<input type="radio"/>		€ 844,43
<input type="radio"/>	Spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 236,67	€ 154,66	<input type="radio"/>		€ 154,66
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 999,09
interessi legali							si

Non viene riconosciuto il rimborso d'imposte e tasse come da orientamento consolidato dei Collegi, quale costo non rimborsabile per la sua intrinseca natura.
La richiesta di rimborso delle *spese di assistenza professionale* non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 999,09, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS